

**REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2005 DELLA COMMISSIONE****del 7 dicembre 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 1168/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> è stato modificato al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte.
- (2) Nell'ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 26 ottobre 2005 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, anche se non sono previste riunioni del comitato di gestione.
- (3) È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1168/2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1168/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 6).